



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 28 agosto 2014 n. 158

OGGETTO: Integrazione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014-2016.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **28** del mese di **agosto** alle ore **13:10** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Michele BOMBA
2. Sig. Gianluca COLETTI
3. Sig.ra Lea RADICO
4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Comune ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTA la disciplina normativa che regola il regime delle assunzioni negli Enti locali, in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);

- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis....

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

OSSERVATO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali stabilisce una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici: tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTI, al riguardo, i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- *ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);*
- *costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);*
- *in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);*

VISTO, da ultimo, l'art. 1, comma 554-quater aggiunto alla Legge Finanziaria per il 2007 dal D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114 dell'11.08.2014, secondo cui "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

PRESO ATTO, altresì, che - secondo la disciplina introdotta dalla Legge n. 114/2004 - non trova più applicazione agli Enti Locali l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), secondo il quale il limite massimo della spesa sostenibile nell'anno corrente per le assunzioni con forme flessibili di lavoro (tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, convenzioni, contratti di formazione e lavoro e altri rapporti formativi - tirocini e stage, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio) non può superare il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009

PRESO ATTO che, sulla base della disciplina legislativa in vigore in materia, per procedere ad assunzioni il Comune di Ortona, Ente soggetto al patto di stabilità, deve rispettare le seguenti condizioni:

- 1) aver rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente: art. 76 comma 4 DL 112/2008;
- 2) assicurare la riduzione delle spese di personale: art. 1 comma 557 L. 296/2006;
- 4) valutare periodicamente, almeno triennialmente, la consistenza e l'eventuale variazione della dotazione organica;
- 5) aver effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale: art. 33 commi 1 e 2 del D.Lgs 165/2001 come da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011;
- 6) avere approvato il Piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006;

EFFETTUATA la verifica in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni sopra elencate e precisamente:

- 1) il Comune di Ortona ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013;

2) la spesa di personale prevista negli stanziamenti del redigendo Bilancio di Previsione per l'anno 2014 e' inferiore alla spesa di personale sostenuta nel triennio 2011 - 2013;

4) con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 05.03.2012, si è provveduto a determinare la dotazione organica dell'Ente, che ad oggi si conferma;

5) la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze e/o soprannumero di personale, effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Legislativo n. 165/2001, ha dato esito negativo, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014;

5) con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 5.10.2012, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2012/2014;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 102 del 17.06.2014, esecutiva, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016;

CONSIDERATO che, per le esigenze di funzionamento del Nido d'infanzia comunale, il competente Dirigente, con nota Prot. n. 22938 del 21.08.2014 e successiva integrazione in data 27.08.2014 – agli atti - ha rappresentato la necessità di procedere all'assunzione a tempo determinato e pieno di n. 8 educatrici , per il nuovo anno educativo;

RITENUTO, pertanto, dover procedere ad integrare, in tal senso, la programmazione triennale approvata con la succitata deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivati;

ACQUISITO, pertanto, il parere favorevole rilasciato in data 26/08/2014 dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla verifica di compatibilità finanziaria del piano occupazionale ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 448/2001;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, come risulta dalle allegate schede che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo;

1)Di integrare la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 17.06.2014, prevedendo l'assunzione a tempo determinato e pieno di n. 8 unità di Categoria "C", profilo professionale "Istruttore Educativo Socio Culturale" per le esigenze di funzionamento del Nido d'Infanzia Comunale, relativamente al nuovo anno scolastico;

2)Dare atto che, in conseguenza, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016, risulta essere la seguente:

ANNO 2014:

- n. 1 "Collaboratore Amministrativo" – Categoria "B3" – mediante mobilità volontaria da enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Attività Tecniche e Produttive";
- n. 1 "Istruttore Tecnico" – Categoria "C1" – mediante mobilità volontaria da enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Attività Tecniche e Produttive";
- n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico" – categoria "D1" - mediante mobilità volontaria da enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Attività Tecniche e Produttive";
- n. 1 "Funzionario Amministrativo" – Avvocato, Categoria "D3", mediante mobilità volontaria da enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Affari Generali e Servizi Demografici";
- n. 8 "Istruttori Educativi Socio Culturali" – Cat. "C1", mediante assunzione a tempo determinato e pieno da assegnare al Settore "Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero";

ANNO 2015:

- n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico" – categoria "D1" - mediante mobilità volontaria da enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Attività Tecniche e Produttive";
- n. 1 "Istruttore di Vigilanza" – Categoria "C1" - mediante mobilità volontaria da enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Affari Generali e Servizi Demografici";
- n. 1 "Istruttore Amministrativo Contabile" – Categoria "C1" – mediante mobilità volontaria da enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Affari Generali e Servizi Demografici";

ANNO 2016:

- parziale copertura del turn-over, nei limiti non ancora quantificabili - stante l'impossibilità di avere certezza delle cessazioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2015 - su posti vacanti nella dotazione organica che saranno, all'uopo, debitamente individuati in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Ente e previa fondamentale verifica del rispetto dei limiti assunzionali di spesa al momento vigenti e delle capacità economiche dell'Ente;

- 3) Di dare atto che il Piano Occupazionale approvato è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa in materia di assunzioni e che i provvedimenti di impegno della spesa e le relative coperture finanziarie verranno acquisiti in occasione dell'attuazione dei singoli interventi programmati nell'ambito delle idonee disponibilità di bilancio e fermo restando il rispetto del patto di stabilità e degli ulteriori vincoli e limitazioni in materia.
- 4) Trasmettere copia della presente deliberazione alla R.S.U. e alle OO.SS. quale informazione;
- 5) Demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane l'adozione degli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

La Giunta Comunale, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 02 settembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 02 settembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**